

FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO DI CREDITI SCADUTI

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
ai sensi degli articoli n. 115 e seguenti T.U.B.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'

GENERALFINANCE s.p.a. (la "Società" o il "Factor")

Sede legale: Via Giorgio Stephenson, 43A - 20157 Milano - MI

Direzione Generale: Via Carso, 36 - 13900 Biella - BI

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale: 01363520022

Partita IVA: 01363520022 - Capitale Sociale € 4.202.329,36 i.v.

Tel. +39 02 87158048 - fax +39 015 8484399 - e-mail: Generalfinance@pec.it (PEC)

Sito internet: www.generalfinance.it - Contatti: <https://www.generalfinance.it/contact/>

Intermediario finanziario autorizzato all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico Bancario

Associata ad ASSIFACT - Associazione Italiana per il Factoring (www.assifact.it), Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it)

Aderente al sistema ABF - Arbitrato Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it)

DATI E QUALIFICA SOGGETTO EVENTUALMENTE INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome, Cognome: Telefono: e-mail:

Qualifica:

Dipendente della Società

Agente in attività finanziaria (ex art.128-quater D.Lgs.385/93) - numero d'iscrizione:

Mediatore Creditizio (ex art.128-sexies D.Lgs.385/93) - numero d'iscrizione:

LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO (PRO SOLUTO) DI CREDITI SCADUTI

La cessione a titolo definitivo di crediti scaduti è un contratto con il quale la Società acquista a titolo definitivo dal Cliente uno o più crediti già scaduti, valutati di difficile realizzabilità e di problematica gestione. La cessione si intende a titolo oneroso. Il trasferimento del credito - realizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale - avviene a fronte del pagamento di un corrispettivo, determinato in funzione della natura e delle specifiche caratteristiche del credito. Il pagamento del corrispettivo è generalmente previsto a vista, al ricevimento di regolare fattura emessa dal Cliente. La cessione si intende pro-soluto. Il Cliente non assume obblighi di garanzia in ordine alla solvibilità del debitore, restando tenuto alla sola garanzia di esistenza del credito ai sensi dell'art. 1266 codice civile. Per tale ragione il Cliente è tenuto a manlevare la Società e a tenerla totalmente indenne da tutte le eventuali pretese per oneri, danni e/o quant'altro avanzate da terzi, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento, in ordine ai crediti ceduti.

RISCHI A CARICO DEL CLIENTE

Operazione nella quale la Società si assume il rischio del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza finanziaria (pro-soluto). Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti nonché la possibilità in capo alla Società di incassare tali crediti e si fa carico di eventuali contestazioni del Debitore Ceduto. Sono a carico del Cliente i rischi di eventuali azioni revocatorie fallimentari promosse dagli organi delle procedure concorsuali cui sono assoggettati i debitori ceduti e/o loro garanti nonché le azioni legali promosse dal Debitore Ceduto e/o suoi garanti con cui viene contestata l'entità o l'esistenza del credito.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

In relazione all'attività preliminare di analisi dei nominativi, nonché di valutazione e studio di fattibilità dell'operazione nel suo complesso, la Società addebita al Cliente i seguenti importi massimi:

- Spese richiesta informazioni, per ogni richiesta di informazione su ciascun nominativo "Italia": € 70,00

- Spese richiesta informazioni, per ogni richiesta di informazione su ciascun nominativo "Estero": € 180,00

- Commissione analisi, (da trattarsi direttamente con il Cliente) sull'importo nominale di ciascun credito: 5%

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti dal Factor per le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo su contratti, documenti contabili ecc. ed IVA, in quanto dovuta, in misura tempo per tempo vigente.

CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Il corrispettivo della cessione viene concordato direttamente con il Cliente e determinato in funzione della natura e delle specifiche caratteristiche del credito.

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La cessione a titolo definitivo di crediti scaduti si perfeziona, mediante scambio di corrispondenza commerciale, con l'accettazione della Società di una proposta proveniente dal Cliente. Le principali condizioni del contratto sono le seguenti:

- la cessione si intende a titolo oneroso;

- il corrispettivo d'acquisto è fissato nella misura del x% (da trattarsi direttamente con il Cliente) dell'importo nominale di ciascun credito;

- il pagamento del corrispettivo è effettuato a vista, a mezzo bonifico bancario, al ricevimento della corrispondente fattura;

- la cessione si intende inoltre pro-soluto. Pertanto, con il perfezionamento del contratto il Cliente è liberato da ogni responsabilità in ordine alla solvibilità dei debitori, dovendo garantire solo l'esistenza dei crediti ceduti e della loro consistenza ai sensi dell'art. 1266 codice civile;

- la notifica della cessione al Debitore Ceduto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 del codice civile, è a cura e spese della Società;

- la cessione è soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art.3, comma 2, n.3 del D.P.R.633/72, in regime di esenzione ai sensi dell'art.10, comma 1, n.1 del D.P.R.633/72.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE.

Nel caso in cui sorga una controversia con la Società relativa all'interpretazione ed applicazione di un contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Società per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami, Via Carso n. 36, 13900 Biella) ovvero per via telematica (ufficioreclami@generalfinance.it). La Società deve rispondere entro trenta giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario è scaricabile dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.generalfinance.it/general-finance.html, sezione "Trasparenza dei Servizi Finanziari" (www.generalfinance.it/trasparenza.html).

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.L.21 giugno 2013, n. 69 e dalla L.9 agosto 2013, n.98 di conversione, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Società devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario, il Cliente può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario è inoltre a disposizione presso la Società e sul sito della Società www.generalfinance.it/general-finance.html, sezione "Trasparenza dei Servizi Finanziari". Al Conciliatore BancarioFinanziario il Cliente può rivolgersi anche in assenza di preventivo reclamo. Oppure:

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa s'intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Generalfinance S.p.A.